



## **CODICE DEONTOLOGICO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI BIOTECNOLOGI**

### **TITOLO I: OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

#### **Articolo 1** **Definizione**

Il Codice Deontologico del Biotecnologo contiene i principi e le regole che il Biotecnologo iscritto alla Federazione Italiana dei Biotecnologi (di seguito Federazione), deve osservare nell'esercizio della professione.

#### **Articolo 2** **Osservanza del Codice**

Il Biotecnologo nell'esercizio della professione è tenuto ad osservare le norme e i principi del presente codice, ed è tenuto alla conoscenza di quanto vi è contenuto.

#### **Articolo 3** **Sanzioni disciplinari**

L'inosservanza di quanto indicato nel presente Codice Deontologico, ed ogni azione od omissione in contrasto con un corretto esercizio della professione, sono punibili con le seguenti sanzioni disciplinari, che devono essere adeguate alla gravità degli atti:

- ammonizione, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato
- censura, che consiste in una nota di biasimo resa pubblica
- sospensione, con conseguente esclusione dalle attività associative per un periodo massimo di 12 mesi
- espulsione dalla Federazione

### **TITOLO II: PRINCIPI GENERALI**

#### **Articolo 4** **Finalità delle Biotecnologie**

Il Biotecnologo deve sempre tenere presente, nell'espletamento delle proprie funzioni, che il fine ultimo delle Biotecnologie è il benessere della società e il miglioramento delle condizioni e della qualità della vita.

Il Biotecnologo deve altresì tenere presente, come sancito dai più importanti documenti



internazionali, che il benessere della società non può prevalere sull'interesse e il bene dell'essere umano.

### **Articolo 5** **Libertà di Ricerca**

La ricerca scientifica deve essere libera da costrizioni economiche e politiche. La scelta delle linee di ricerca, oltre che essere scientificamente fondata, non deve prescindere da considerazioni di carattere etico e di ricaduta sociale.

### **Articolo 6** **Approccio alla Ricerca applicata**

Il Biotecnologo deve sempre osservare un approccio critico al proprio lavoro, valutando con anticipo e con gli strumenti opportuni rischi e benefici derivanti dalle ricerche applicate, ricordando che la ricerca applicata non è comunque fine a sé stessa.

## **TITOLO III: ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE**

### **CAPO I: PROFESSIONALITA'**

#### **Articolo 7** **Qualità**

Deve sempre essere garantita la qualità della prestazione professionale, indipendentemente dal contesto lavorativo in cui opera e dall'attività professionale che svolge. Questo presuppone la consapevolezza delle proprie azioni e la chiarezza degli scopi da perseguire nell'esercizio della professione.

#### **Articolo 8** **Obiezione di Coscienza**

Come sancito dalle leggi, al professionista spetta il diritto di obiezione di coscienza nell'esercizio della professione, secondo i modi e i limiti stabiliti dalle leggi: la Federazione si fa garante di questo diritto e della possibilità dei Soci di esercitarlo.



### **Articolo 9** **Segreto Professionale**

Il Biotecnologo è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che gli viene confidato o di cui può venire a conoscenza nell'esercizio della professione, con particolare riguardo ai dati ritenuti sensibili dalla legge sulla privacy.

Salvo diversa autorizzazione, è tenuto al riserbo sulle prestazioni effettuate, nel rispetto dei principi di riservatezza. E' considerata di particolare gravità la rivelazione di dati o informazioni sensibili senza preventivo consenso, a fini di lucro o con conseguente danno a terzi.

### **Articolo 10** **Biosicurezza**

Il Biotecnologo è tenuto ad osservare le buone pratiche di laboratorio e di produzione e tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi in vigore, mettendo in atto pratiche e procedure in grado di garantire la biosicurezza e la sperimentazione in ambienti confinati ove prescritto.

Come indicato dalle leggi in materia, è altresì tenuto ad effettuare una valutazione preventiva del rischio derivante dal proprio lavoro e a prendere le necessarie precauzioni, sia per quanto riguarda il lavoro in ambienti confinati che il rilascio deliberato nell'ambiente di organismi modificati geneticamente.

## **CAPO II: SPERIMENTAZIONE**

### **Articolo 11** **Sperimentazione**

La sperimentazione è la base del metodo scientifico e strumento del progresso della scienza e nei limiti prescritti può avvalersi di cavie da laboratorio.

### **Articolo 12** **Sperimentazione sull'animale**

L'uso di animali per le sperimentazioni non deriva da nessun diritto acquisito: la sperimentazione sull'animale pertanto deve essere improntata esclusivamente a finalità scientifiche non conseguibili con altri mezzi e ad una fondata aspettativa di progresso delle conoscenze in particolare se con sensibili effetti sulla salute umana.

La sperimentazione deve comunque essere condotta con mezzi idonei ad evitare ogni sofferenza inutile.



### **CAPO III: BIOTECNOLOGIE MEDICHE**

#### **Articolo 13** **Interventi sul genoma umano**

Ogni intervento sul genoma umano è consentito solo per finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche o correzione di predisposizioni a patologie, salvo interventi richiesti dalla persona interessata limitati alle cellule somatiche e previo consenso informato. Resta ferma la garanzia e la salvaguardia anche per gli interventi di cui al presente articolo del diritto alla obiezione di coscienza, come sancito dall'art.8.

#### **Articolo 14** **Test genetici**

Ogni test genetico può essere attuato solo se espressamente richiesto dal soggetto interessato e previo consenso informato. I risultati dei test genetici costituiscono dati della massima riservatezza da trattare con il massimo e severo rispetto delle leggi sulla protezione dei dati personali, anche al fine di evitare qualsiasi possibile discriminazione. La diagnosi prenatale può essere effettuata esclusivamente per finalità di prevenzione o di ricerca. Costituiscono grave violazione del codice deontologico e dell'etica professionale interventi sull'embrione finalizzati alla selezione di caratteristiche genetiche e fenotipiche non correlate allo sviluppo di patologie o alla predisposizione ad esse.

### **CAPO IV: RAPPORTO CON I COLLEGHI E CON L'ASSOCIAZIONE**

#### **Articolo 15** **Federazione**

Il Biotecnologo iscritto alla Federazione è tenuto a partecipare alla vita associativa, con particolare riguardo alle iniziative connesse con la Deontologia e l'Aggiornamento Professionale. Ai fini della corretta tenuta del Registro Associati, il Biotecnologo è tenuto a comunicare con la massima tempestività ogni variazione delle informazioni fornite alla Federazione all'atto dell'iscrizione. Il rapporto con la Federazione deve essere improntato al massimo spirito collaborativo: il Biotecnologo che ricopra incarichi associativi deve assolvere i propri compiti con diligenza e correttezza, imparzialità, nell'interesse comune e a non abusare mai della propria carica.



**Articolo 16**  
**Rapporti con i colleghi**

Il rapporto con i colleghi deve essere improntato al rispetto reciproco, al libero ed aperto confronto e collaborazione, al dovuto riconoscimento del lavoro dei propri collaboratori.

**Articolo 17**  
**Rapporto con altri professionisti**

Il rapporto con altri professionisti deve essere improntato al rispetto reciproco, delle competenze professionali di ciascuno e alla massima collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni della struttura di appartenenza.

**TITOLO IV: RAPPORTO CON IL PUBBLICO**

**Articolo 18**  
**Comunicazione delle ricerche**

La comunicazione delle ricerche deve essere sempre oggettiva, veritiera, frutto di una attività di ricerca trasparente.

La manipolazione delle informazioni oggetto di comunicazione scientifica costituisce grave violazione della deontologia professionale.

Nella diffusione di notizie su innovazioni o ricerche sono da evitare comportamenti che possano suscitare aspettative o paure infondate.

**Articolo 19**  
**Comunicazione pubblica**

Il Biotecnologo ha il compito di partecipare alle attività di comunicazione pubblica della Scienza, di mantenere un rapporto aperto con il pubblico, partecipare con correttezza e metodo scientifico a discussioni e analisi su finalità, rischi e vantaggi delle biotecnologie, e di favorire l'accesso del maggior numero di persone possibile ai presupposti culturali e scientifici delle innovazioni scientifiche.



## **TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 20 Codice Deontologico**

La Federazione deve pubblicare il presente codice deontologico al fine di assicurarne la massima diffusione e conoscenza e controllarne il rispetto nelle forme previste dagli Organi Associativi.

### **Articolo 21 Infrazioni del Codice**

E' fatto obbligo a chiunque ne venga a conoscenza di segnalare al Collegio dei Probiviri della Federazione ogni violazione del presente Codice Deontologico. E' fatto obbligo agli Organi Associativi di procedere ai necessari accertamenti ed assumere le decisioni che ne possano conseguire.

### **Articolo 22 Interpretazione del Codice**

Le richieste sulla corretta interpretazione del codice sono inviate al Presidente della Federazione, che chiede un parere vincolante al Collegio dei Probiviri. Il Collegio si esprime entro 30gg dalla richiesta formulando un documentato parere.

Il Collegio dei Probiviri esprime autonomamente pareri sull'interpretazione degli articoli nell'esercizio ordinario delle proprie funzioni di organo di garanzia e in caso di violazione del Codice stesso: in tal caso tiene regolarmente informato il Presidente della Federazione.

Fatte salve le procedure di cui all'articolo 23, i pareri interpretativi non hanno carattere generale ma devono sempre riferirsi a casi specifici: possono pertanto essere chiesti più volte qualora riferiti a casi diversi.

### **Articolo 23 Revisione del Codice**

L'applicabilità del Codice Deontologico viene monitorata periodicamente dal Collegio dei Probiviri, almeno ogni cinque anni, sulla base delle più recenti innovazioni scientifiche accreditate e dei mutamenti avvenuti nella Professione del Biotecnologo.

Il Collegio dei Probiviri può proporre una revisione del Codice Deontologico accompagnandola con una precisa relazione sullo stato di applicazione del Codice e i mutamenti del settore.

Gli emendamenti sono approvati dal Collegio e presentati al Consiglio Direttivo Nazionale che ne approva motivazioni e contenuti.

Il Consiglio Direttivo può chiedere al Collegio dei Probiviri di riesaminare la proposta di revisione,



**F.I.Bio**  
**FEDERAZIONE ITALIANA BIOTECNOLOGI**

---

suggerendo delle modifiche: se il Collegio si esprime all'unanimità il testo viene presentato in Assemblea.

Il presente Codice è stato letto ed approvato integralmente dall'Assemblea dei Soci.

Napoli, 26 Aprile 2007

Il Presidente del Collegio dei Proviviri  
f.to Dr. Antonella Federico

Il Presidente della Federazione  
f.to Dr. Ida Crifò